

Tribunale di Milano

- Sezione Lavoro -

Ricorso ex artt.414 e 700 c.p.c.

Per: il signor **Filippo Gianfranco**, nato a Polla (SA), il 10 ottobre 1976 e residente a Salerno in Via Settimio Mobilio, n.152, C.F.: FLPGFR76R10G793F, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe D'Amato - C.F.: DMT GPP 74E28 C262W, con cui elettivamente domicilia in Salerno, alla Via G. Napodano, n.10, in virtù di mandato in calce al presente ricorso rilasciato su foglio separato. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria nonché le notificazioni al numero di fax: 089/2964425 ovvero alla PEC: avvgiuseppedamato@pec.it;

- Ricorrente -

Contro: il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;

- Resistente -

Nonché: il **Ministero dell'Istruzione – Direzione Generale per la Lombardia – Ufficio Scolastico Provinciale di Milano**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;

- Resistente -

E: il **Liceo Artistico Boccioni di Milano**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;

- Resistente -

Premesso in fatto



- a) che il signor Filippo Gianfranco presentava, ai sensi del D.M. n.50/2021 (allegato 0), domanda per essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia, relative al personale ATA, per il profilo Assistente Amministrativo per il triennio 2021/2023 (allegato n.1);
- b) che all'esito della valutazione della domanda presentata dal ricorrente l'Amministrazione Scolastica riconosceva lui il punteggio di 18,35;
- c) che, sulla scorta del punteggio riconosciuto di 18,35 all'esito della valutazione della domanda, il ricorrente era stato individuato, dal Liceo Artistico U. Boccioni di Milano, quale destinatario di incarico a tempo determinato ed aveva, altresì, stipulato il relativo contratto individuale di lavoro per il periodo che va dal 2 ottobre 2021 al 31 agosto 2022 (allegato n.2);
- d) che all'esito della verifica titoli prevista dalla normativa vigente (art.6, comma 11, DM n.50/2021) ed effettuata in virtù del rapporto di lavoro istaurato con il contratto allegato sub 2, il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Boccioni di Milano con decreto n.2270 prot. n.10438/C07c/FP del 5 novembre 2021 (allegato n.3), del tutto inopinatamente, rideterminava il punteggio da attribuire al signor Filippo in punti 13,85 e provvedeva, altresì, a risolvere il contratto di lavoro allegato sub 2 in virtù della posizione peggiore assegnata al ricorrente in graduatoria in seguito alla riferita decurtazione del punteggio;
- e) che, in particolare, il prefato Dirigente Scolastico provvedeva all'improvvisa decurtazione ritenendo testualmente: *“considerato che la laurea è stata reinserita dal sig. Filippo Gianfranco come titolo da rivalutare, l'attestato di qualifica professionale non è stato rilasciato ai sensi delle norme citate nel DM n.50/2021, che l'attestato di dattilografia è stato rilasciato da ente ancora sottoposto ad indagini e/o procedimenti penali”* (cfr. allegato n.3);
- f) che, dunque, i 4,50 punti decurtati dal Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Boccioni di Milano in seguito alla verifica titoli sono stati così determinati:



- punti 2 laurea valutata due volte;
- punti 1 attestato dattilografia rilasciato da ente sottoposto ad indagini;
- punti 1,50 attestato di qualifica professionale non rilasciato ai sensi del DM n.50/2021;

g) che, se da un lato può astrattamente convenirsi sulla decurtazione dei due punti per la doppia valutazione della laurea effettuata dall'Amministrazione Scolastica; dall'altro sicuramente vanno riconosciuti al ricorrente gli altri 2,50 punti per il legittimo possesso dell'attestato di qualifica professionale e dell'attestato di dattilografia; titoli erroneamente decurtati dal Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Boccioni di Milano e, pertanto, il signor Filippo Gianfranco ha pieno diritto a vedersi riconosciuto, nella relativa graduatoria per il profilo di Assistente Amministrativo, il punteggio totale di 16,35 anziché di 13,85, come ingiustamente riportato nel decreto allegato sub 3;

h) che più specificamente il signor Filippo Gianfranco ha diritto al riconoscimento dei reclamati punti 2,50 perché:

- punti 1.50 per l'attestato di qualifica professionale (allegato n.4) in quanto il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Boccioni di Milano, nel procedere alla maldestra decurtazione del punteggio, non ha tenuto in debito conto del Decreto Dirigenziale n.762 del 31/07/2020 (allegato n.5) e della Delibera n.415 del 10.09.2019 della Giunta Regionale della Campania (allegato n.6) che hanno approvato il nuovo *format* (allegato n.7) del certificato di qualificazione professionale in parola che risulta perfettamente sovrapponibile con il titolo posseduto dal ricorrente (cfr. allegato n.4). Né il Dirigente Scolastico ha tenuto conto della Nota di chiarimento della Regione Campania prot. 2021.0510839 del 15/10/2021 (allegato n.8).
- punti 1 per attestato di dattilografia (allegato n.9) poiché il titolo *de quo* era stato già dichiarato e valutato con il precedente aggiornamento delle graduatorie



secondo il DM n.640 del 2017 (allegato n.9 bis) e, quindi, non andava più valutato ma semplicemente riconosciuto come previsto dall'art.1, comma 4, del D.N. n.50/2021 (cfr. allegato 0) a mente del quale: *“Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 30 agosto 2017, n. 640”*.

In ogni caso, subordinatamente, anche a voler ritenere come valutabile *ex novo* detto titolo (la qual cosa comunque non è), la motivazione addotta da controparte per la decurtazione del punteggio è del tutto illogica ed infondata tenuto conto del fatto che lo stesso Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (sebbene l'Ambito Territoriale di Brescia) con Decreto n.0000766 del 21/07/2021 (allegato n.10) ha disposto l'apposizione della riserva in GPS al riconoscimento dei titoli degli aspiranti i cui accertamenti siano ancora in corso ma giammai il mancato riconoscimento del relativo punteggio;

i) che nessun effetto sortiva neppure la richiesta di rettifica in autotutela presentata dal ricorrente (allegato n.11) e, dunque, il ricorso all'Autorità Giudiziaria, si rende necessario ed indispensabile per la tutela dei suoi diritti ingiustamente pretermessi dall'illegittimo agire dell'Amministrazione Scolastica;

Ritenuto in diritto

1) Sulla fondatezza del ricorso di merito – esistenza del *fumus boni iuris*.

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto in quanto, come desumibile dalla premessa, è indubitabile che il signor Filippo Giancarlo ha pieno diritto ad ottenere la corretta valutazione del proprio punteggio sulla scorta dei titoli dichiarati in domanda ed effettivamente da lui posseduti.



In particolare al ricorrente vanno riconosciuti punti 16,35 anziché punti 13,85, come ingiustamente riportato nel decreto allegato sub 3, in quanto lo stesso è in possesso di valido attestato di qualifica professionale (allegato n.4) da valutare punti 1,50 (cfr. Tabella A allegata al D.M. n.50/2021 - allegato sub 0) e altrettanto valido attestato di dattilografia (allegato n.9) da valutare punti 1 (cfr. Tabella A allegata al D.M. n.50/2021 - allegato sub 0).

Al riguardo è senza dubbio opportuno ribadire quanto già dedotto in premessa e segnatamente che:

a) relativamente all'attestato di qualifica professionale (punti 1.50): il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Boccioni di Milano, nel procedere alla maldestra decurtazione del punteggio, non ha tenuto in debito conto del Decreto Dirigenziale n.762 del 31/07/2020 (allegato n.5) e della Delibera n.415 del 10.09.2019 della Giunta Regionale della Campania (allegato n.6) che hanno approvato il nuovo *format* (allegato n.7) del certificato di qualificazione professionale in parola che risulta perfettamente sovrapponibile con il titolo posseduto dal ricorrente (cfr. allegato n.4). Né il Dirigente Scolastico ha tenuto conto della Nota di chiarimento della Regione Campania prot. 2021.0510839 del 15/10/2021 (allegato n.8);

b) relativamente, invece, all'attestato di dattilografia (punti 1): il titolo *de quo* era stato già dichiarato e valutato con il precedente aggiornamento delle graduatorie secondo il DM n.640 del 2017 (allegato n.9 bis) e, quindi, non andava più valutato ma semplicemente riconosciuto come previsto dall'art.1, comma 4, del D.N. n.50/2021 (cfr. allegato 0) a mente del quale: *“Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli*



presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 30 agosto 2017, n. 640”.

In ogni caso, subordinatamente, anche a voler ritenere come valutabile *ex novo* detto titolo (la qual cosa comunque non è), la motivazione addotta da controparte per la decurtazione del punteggio è del tutto illogica ed infondata tenuto conto del fatto che lo stesso Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (sebbene l'Ambito Territoriale di Brescia) con Decreto n.0000766 del 21/07/2021 (allegato n.10) ha disposto l'apposizione della riserva in GPS al riconoscimento dei titoli degli aspiranti i cui accertamenti siano ancora in corso ma giammai il mancato riconoscimento del relativo punteggio.

Sulla scorta di quanto sopra dedotto si insiste per il riconoscimento in capo al signor Filippo Gianfranco di ulteriori punti 2,50 nelle graduatorie di cui è causa (punti 1.50 per attestato di qualifica professionale + punti 1 per attestato di dattilografia) con conseguente riconoscimento al medesimo ricorrente di un punteggio totale di 16,35 anziché di 13,85 come erroneamente determinato dal Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Boccioni di Milano.

3) Sull'esistenza del *periculum in mora*.

Relativamente all'esistenza del *periculum in mora* quale ulteriore presupposto per la concessione della tutela cautelare, invece, non va trascurato il fatto che, nelle more della tutela giudiziaria ordinaria, il ricorrente resterebbe ingiustamente collocato in posizione deteriore nella relativa graduatoria con la conseguenza che ciò comporterebbe la concreta mortificazione del suo diritto ad ottenere incarichi di lavoro a tempo determinato.

Cosicché la mancata urgente possibilità per lo stesso ricorrente di vedersi convocato gli arreherebbe un sicuro ed irreparabile danno in quanto non gli permetterebbe di lavorare, con grave ed irreparabile nocumento del pieno sviluppo sociale della propria persona *ex art.2 Cost.*, oltre che con stridente



violazione del diritto al lavoro quale caposaldo della stessa Repubblica consacrato nell'art.1 della Carta Costituzionale.

Da ciò il denunciato *periculum in mora* e l'esigenza di un provvedimento cautelare in tempi celeri onde scongiurare **il concreto pericolo che il signor Filippo Gianfranco possa subire non solo un danno economico ma anche e soprattutto un irreparabile danno al pieno sviluppo della propria personalità (art.2 Cost.) ed al proprio diritto costituzionale al lavoro. Danni non ristorabili per equivalente.**

Tanto premesso e ritenuto

il signor Filippo Gianfranco, come in epigrafe generalizzato, rappresentato, difeso e domiciliato, **previa dichiarazione di nullità, illegittimità, inefficacia, ingiustizia e/o annullamento e/o disapplicazione degli atti e provvedimenti illegittimi ed in particolare del decreto n.2270 prot. n.10438/C07c/FP del 5 novembre 2021 del Dirigente scolastico del Liceo Artistico Boccioni di Milano** con cui è stato erroneamente rettificato il punteggio da 18,35 a 13,85, e ove necessario di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

Chiede

che l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro:

A) in via cautelare e d'urgenza con decreto ed *inaudita altera parte* attesa l'urgenza ed il grave pregiudizio nel ritardo, ovvero con ordinanza previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, **voglia**:

A.1) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto accertare e dichiarare, per le causali ed i motivi di cui sopra, il diritto del signor Filippo Giancarlo a vedersi riconosciuto il punteggio di 16,35 anziché 13,85 nelle graduatorie di cui è causa con conseguente sua giusta collocazione nelle riferite graduatorie;

A.2) conseguentemente ordinare e/o condannare l'Amministrazione convenuta, ad adottare ogni e qualsiasi provvedimento diretto a rendere effettivo



il diritto del ricorrente ad ottenere il richiesto giusto punteggio e corretta collocazione in graduatoria, con ogni connessa conseguenza;

A.3) il tutto con vittoria di spese, compenso di giudizio, rimborso forfetario 15%, IVA e CAP da liquidare con attribuzione all'avvocato Giuseppe D'Amato per dichiarato anticipo.

B) nel merito di voler fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della presente controversia affinché, sempre in virtù della dedotta illegittimità dei provvedimenti di cui sopra si è chiesta anche la disapplicazione, vengano accolte le seguenti

Conclusioni

B.1) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto accertare e dichiarare, per le causali ed i motivi di cui sopra, il diritto del signor Filippo Giancarlo a vedersi riconosciuto il punteggio di 16,35 anziché 13,85 nelle graduatorie di cui è causa con conseguente sua giusta collocazione nelle riferite graduatorie;

B.2) conseguentemente ordinare e/o condannare l'Amministrazione convenuta, ad adottare ogni e qualsiasi provvedimento diretto a rendere effettivo il diritto del ricorrente ad ottenere il richiesto giusto punteggio e corretta collocazione in graduatoria, con ogni connessa conseguenza;

B.3) il tutto con vittoria di spese, compenso di giudizio, rimborso forfetario 15%, IVA e CAP da liquidare con attribuzione all'avvocato Giuseppe D'Amato per dichiarato anticipo.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile.

Si depositano, altresì, i documenti di cui all'indice del fascicolo di parte, così come indicati e numerati nel presente ricorso.

Salerno, 3 dicembre 2021

Avv. Giuseppe D'Amato

